

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4146 del 27/07/2026
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO AD USI INDUSTRIALE, IRRIGAZIONE AREE VERDI E ANTI INCENDIO COMUNE: IMOLA (BO) TITOLARE: ELIS ITALIA SPA CODICE PRATICA N. BO26A0016
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4337 del 27/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	Emanuela Di Fusco

Questo giorno ventisette LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.



AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO AD USI INDUSTRIALE, IRRIGAZIONE AREE VERDI E ANTI INCENDIO

COMUNE: IMOLA (BO)

TITOLARE: ELIS ITALIA SPA

CODICE PRATICA N. BO26A0016

IL TITOLARE DELL'INCARICO DI FUNZIONE DEL POLO SPECIALISTICO DEMANIO IDRICO ACQUE E SUOLI - SEZIONE TERRITORIALE CITTÀ METROPOLITANA

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DEL-2021-130 del 17/12/2021 Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DEL-2023-94 del 9/10/2023 Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 Approvazione della "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 e DET-2026-791 del 30/06/2026 relative all'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio Idrico e assegnazione degli Incarichi di Funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli

importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. 42661 del 06/03/2026, presentata da **ELIS ITALIA SPA**, C.F: 05851410158, con sede legale in Via Monferrato n. 62 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) e le successive integrazioni Prot. n. 115114 e n. 115116 del del 24/06/2026 (procedimento BO26A0016),

con le quali si richiede **la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:**

- **mediante un nuovo pozzo da perforare fino alla profondità massima di 100 m** da p.c., in comune di Imola (BO), sul terreno censito al Catasto al Foglio 110 mappale 323, di proprietà diversa dalla ditta richiedente;

- **con una portata massima di 8,5 l/s per un volume massimo di 175.240 metri cubi/anno (mc/a)**, di cui:

- ✓ più del 99%, **ad uso industriale** per alimentazione di lavatrici di lavanderia industriale, con recupero e riutilizzo delle acque di lavaggio nei successivi cicli di lavaggio, per un risparmio idrico stimato di circa il 40% della portata complessiva rispetto ad impianti simili;

- ✓ meno dell'1%, ad **uso irrigazione aree verdi aziendali** di circa 5.852 mq di estensione, e, ad **uso anti incendio**, per alimentare una vasca di 500 mc di volume, come riserva idrica da utilizzare per la gestione di eventuali incendi;

preso atto che, sulla base della dichiarazione della proprietà del terreno su cui s'intende perforare il pozzo, la perforazione potrà essere eseguita soltanto a seguito di avvenuta acquisizione del terreno da parte della ditta richiedente;

considerato che l'istanza presentata è da assoggettare al procedimento di concessione ordinario previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;

verificato che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000;

dato atto che, a seguito della pubblicazione dell'istanza sul BURERT al Fasc. n. 157 del 17/06/2026 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto che con Prot. n. 98293 del 28/05/2026 sono stati richiesti i pareri di competenza all'Ente Città Metropolitana di Bologna e all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e che, a seguito del decorso del termine di 30 giorni, per la relativa espressione, gli stessi si intendono favorevolmente acquisiti ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

preso atto della verifica di congruità del prelievo effettuata dal proponente, in assenza di specifica normativa di settore;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione dal pozzo fino alla profondità di progetto di 100 m:**

1. **interessa**, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021, i seguenti **corpi idrici sotterranei**:

- ✓ fino alla profondità di circa 44 m, il **Conoide Santerno - confinato superiore**, codice 0510ER DQ2 CCS, caratterizzato: da stato quantitativo e stato chimico *Buono*, da assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo e da impatti di tipo *IS*, ossia da inquinamento di cloruri per prelievi esistenti, in grado di attivare il trasporto negli acquiferi più profondi dei contaminanti che si riscontrano in genere nelle zone o nei corpi idrici a monte e nelle aree di ricarica; e, nel punto di derivazione: da soggiacenza piezometrica compresa tra 5 e 10 m da p.c. (2014-2019) e trend positivo (2002-2019);
- ✓ oltre la profondità di circa 44 m, il corpo idrico **Conoide Santerno - confinato inferiore**, codice 2510ER DQ2 CCS, caratterizzato: da stato quantitativo e stato chimico *Buono*, da assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo e da pressioni di tipo 3.2 e impatti di tipo *IN* e *IS*, ossia da pressioni per prelievi ad uso potabile, in grado di attivare il trasporto negli acquiferi più profondi di vari contaminanti che si riscontrano in genere nelle zone o nei corpi idrici a monte e nelle aree di ricarica; e, nel punto di derivazione: da soggiacenza piezometrica compresa tra 20 e 25 m da p.c. (2014-2019) e trend positivo (2002-2019),

entrambi caratterizzati da subsidenza con velocità compresa tra -2,5/0,0 mm/a;

2. **non comporta per entrambi i corpi idrici, un rischio ambientale (attrazione)**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni", per impatto *moderato* e criticità *bassa*, per cui è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

ritenuto che, stante le peggiori condizioni di stato piezometrico del corpo idrico *Conoide Santerno - confinato*

inferiore, nonché le pressioni e gli impatti presenti sul medesimo, sia opportuno che la derivazione si effettui prioritariamente dal corpo idrico *Conoide Santerno - confinato superiore*, previa verifica in sede di perforazione del pozzo della presenza di acquiferi produttivi al suo interno;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, **nulla osta all'autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo**, alle condizioni indicate nel presente atto, di cui si richiama, in particolare:

- la perforazione potrà essere eseguita soltanto a seguito di avvenuta acquisizione da parte della ditta autorizzata della proprietà del terreno su cui è richiesto di perforare il pozzo;

- la realizzazione del pozzo fino alla profondità massima richiesta di 100 m, potrà essere eseguita soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi fino alla profondità di circa 44 m, entro il corpo idrico *Conoide Santerno - confinato superiore*; e, dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente sulla base degli esiti delle indagini preliminari eseguite in sede di perforazione (perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, eventuali log geofisici e prove in situ);

- l'autorizzazione **è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo**, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche potrà essere rilasciata soltanto a seguito della conclusione del relativo procedimento, alle seguenti condizioni:

- di misura del volume di prelievo annuale dal pozzo, complessivo, e, per ogni destinazione d'uso, mediante appositi contatori da installare sulla tubazione di mandata della pompa sommersa e a monte della relativa rete idrica di utilizzo;
- di misura del livello di soggiacenza del livello piezometrico della falda nel pozzo;

- di trasmissione annuale all'amministrazione dei dati di volume di prelievo e di soggiacenza del livello piezometrico, **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello di misura;

verificato che sono state versate le spese d'istruttoria per un importo di € 230,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla ditta **ELIS ITALIA SPA**, C.F: 05851410158, **l'autorizzazione alla perforazione** di un pozzo sul terreno censito al Catasto del Comune di Imola (BO) al Foglio 110 mappale 323, **alle seguenti condizioni:**

a) la perforazione potrà essere eseguita soltanto a seguito di avvenuta acquisizione della proprietà del terreno su cui s'intende perforare il pozzo da parte della ditta autorizzata;

b) la realizzazione del pozzo fino alla profondità massima richiesta di 100 m, potrà essere eseguita soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi fino alla profondità di circa 44 m, entro il corpo idrico *Conoide Santerno - confinato superiore*; e, dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente sulla base degli esiti delle indagini preliminari eseguite in sede di perforazione (perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, eventuali log geofisici e prove in situ);

c) l'autorizzazione **è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo**, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche potrà essere rilasciata soltanto a seguito

della conclusione del relativo procedimento, alle seguenti condizioni:

- di misura del volume di prelievo annuale dal pozzo, complessivo, e, per ogni destinazione d'uso, mediante appositi contatori da installare sulla tubazione di mandata della pompa sommersa e/o a monte della relativa rete idrica di utilizzo;
 - di misura del livello di soggiacenza del livello piezometrico della falda nel pozzo;
 - di trasmissione annuale all'amministrazione dei dati di volume di prelievo e di soggiacenza del livello piezometrico, **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello di misura;
- d)** la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: "**PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE**" parte integrante e sostanziale della presente determina;
- e)** l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei, su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;
- f)** l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- g)** il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- h)** l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata

a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

i) l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del RD n. 1775/1933 e dell'art.33 del RR 41/2001;

2) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

3) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

4) di notificare il presente atto alla ditta autorizzata e per conoscenza alla ditta proprietaria del terreno su cui s'intende perforare il pozzo;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, Sezione Territoriale Città Metropolitana, e, che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

6) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni

dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per il titolare IF

Polo specialistico demanio
idrico acque e suoli -
Sezione Città Metropolitana

firma il titolare I.F. della
Sezione Regionale Settore
ACQUE

Emanuela Di Fusco

PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE

Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione

1) la perforazione dovrà essere eseguita con un diametro massimo di perforo di 400 mm. La realizzazione del pozzo fino alla profondità massima richiesta di 100 m, potrà essere eseguita soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi fino alla profondità di circa 44 m, entro il corpo idrico *Conoide Santerno - confinato superiore*; e, dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente sulla base degli esiti delle indagini preliminari eseguite in sede di perforazione (perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, eventuali log geofisici e prove in situ). In generale, il pozzo potrà essere di tipo pluri-falda soltanto nel caso in cui lo spessore di un singolo acquifero sfruttato non sia sufficiente per ottenere la portata massima concedibile;

2) si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna di captazione mediante miscela di cemento bentonite iniettata a pressione dal basso verso l'alto fino al piano campagna. Al tetto di ogni tratto filtrante, in continuità con il relativo manto drenante, dovrà essere interposto uno strato isolante di compactonite di spessore decimetrico;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo

filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria e conducibilità elettrica;

5) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

6) sulla tubazione di mandata della pompa di prelievo dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo;

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

7) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fine e tali che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

8) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

9) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, l'amministrazione concedente;

10) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

11) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni, ivi comprese le acque di scarico dello spurgo e delle eventuali prove di pompaggio dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. e acquisendo preventivamente i pareri dei Gestori dei relativi punti di conferimento;

Variazioni in corso d'opera

12) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata all'amministrazione concedente, per la relativa autorizzazione. Così come per ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate.

Comunicazioni

13) il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare all'Agenzia concedente:

a) la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

b) l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **La comunicazione dovrà essere corredata da:**

- una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice, di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;

- **una Relazione Tecnica** contenente:

- la descrizione dei lavori e delle eventuali prove in situ eseguite, con dati e relative elaborazioni;
- i dati delle prove di pompaggio eseguite: la piezometria statica/dinamica della falda oggetto di captazione per ogni gradino di portata; la definizione della portata critica di esercizio e dei parametri idrodinamici dell'acquifero e relativo raggio di influenza;
- l'ubicazione del pozzo e delle caratteristiche dell'impianto di collegamento alle utenze su planimetria catastale aggiornata, con relativa legenda descrittiva;
- cartografia alla scala 1:5.000 del sito d'interesse con relativa indicazione dei pozzi e delle relative coordinate geografiche UTM RER;
- la rappresentazione grafica della stratigrafia e di completamento del pozzo;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di collegamento e dei vari dispositivi di misura di volume e di piezometria in continuo, installati;
- la descrizione dei lavori eseguiti mediante report fotografico delle fasi salienti;

14) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazione spinte oltre i 30 metri dal piano campagna all'*ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel proprio sito. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.